

## AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Redatto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008

Documento aggiornato il 13 novembre 2024

### TRA

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

con sede in LOC LA CURE 40

Codice Fiscale e P. IVA n. 00107730079

in persona di PAOLO CHENEY

(di seguito "**Committente**" o il "**Titolare del Trattamento**"),

### E

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 09495830961 del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Pellerano (di seguito "**Fornitore**" o il "**Responsabile del Trattamento**"), (di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

### PREMESSO CHE

- I. Le Parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore di un servizio di whistleblowing digitale consistente in fornitura in outsourcing di una piattaforma di whistleblowing digitale (di seguito, "**Contratto di servizi**");
- II. in virtù del Contratto di servizi il Fornitore esegue operazioni di trattamento dei Dati personali di seguito, "**Dati Personali**" di titolarità del Committente, e riferiti unicamente ai dati necessari per l'erogazione dei servizi pattuiti tra le parti. In particolare l'acquisizione e l'archiviazione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali appartenenti anche a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali

e reati o che rivelino, tra l'altro, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche e l'appartenenza sindacale, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti agli interessati, ovvero alle persone fisiche identificate o identificabili che inoltrano una segnalazione o a quelle indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento");

- III. il Fornitore dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;
- IV. secondo quanto prescritto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss.mm.ii. relativo alle "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (di seguito, "Provvedimento"), è necessario attribuire al Responsabile del Trattamento le attività di valutazione, designazione, verifica delle attività e registrazione degli accessi degli amministratori di sistema;
- V. il Titolare del Trattamento ha condotto una positiva valutazione della idoneità e qualificazione del Responsabile del Trattamento atta a soddisfare, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento, i requisiti di cui alla normativa applicabile (artt. 28 e ss. del Regolamento) e intende designare il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali derivante dal Contratto di servizi.

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto delle reciproche promesse e degli accordi intercorsi, le Parti convengono quanto segue:

## **1. PREMESSE**

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

## **2. OGGETTO**

- 2.1. Con la sottoscrizione del presente atto il Committente nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del Trattamento in relazione alle operazioni di trattamento dei Dati Personali poste in essere ai soli fini dell'esecuzione del Contratto di servizi. Tale nomina non comporta il diritto ad alcuna remunerazione.
- 2.2. I compiti assegnati al Fornitore sono esclusivamente quelli resi necessari dalle attività connesse all'esecuzione del Contratto di servizi.

### **3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- 3.1. Qualora nell'ambito delle operazioni di trattamento dei Dati Personali occorranza eventuali istruzioni aggiuntive al fine di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati, il Committente trasmetterà ulteriori istruzioni al Fornitore in merito alle finalità, modalità e procedure per l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, e concorderà con il Fornitore le misure tecniche ed organizzative più idonee.

### **4. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- 4.1. Ai fini di un corretto trattamento dei Dati Personali, il Fornitore si impegna a:
- a. svolgere qualsiasi operazione di trattamento dei Dati Personali in conformità ai principi e alla regolamentazione previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
  - b. eseguire fedelmente ed esclusivamente le istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, evitando attività di trattamento non conformi alle predette istruzioni o volte a perseguire finalità diverse da quelle correlate all'esecuzione del Contratto di servizi;
  - c. non effettuare copie dei Dati Personali diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta esecuzione del Contratto di servizi;
  - d. garantire il pieno rispetto degli obblighi di cui il Fornitore, quale Responsabile del Trattamento, è tenuto in virtù della normativa vigente;
  - e. fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, non divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto della presente designazione;
  - f. garantire che l'accesso ai Dati Personali da parte del personale avvenga solo sulla base del principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e designare quali incaricati del trattamento, anche ai fini di cui all'art. 32 del Regolamento, le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, impegnando gli stessi con idonei vincoli di riservatezza;
  - g. formare adeguatamente il personale addetto all'esecuzione del Contratto di servizi fornendo loro istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza;
  - h. collaborare con il Committente per l'attuazione di qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;
  - i. effettuare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, regolari analisi dei rischi per adottare misure tecniche organizzative adeguate rispetto alle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, di informatica giuridica e amministrazione digitale di cui al CAD e disciplina applicabile, nonché dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) o altra Autorità di controllo competente;
  - j. stabilire, nell'ambito della propria organizzazione, i c.d. mezzi non essenziali, quali misure di sicurezza di dettaglio, e sulla base delle proprie competenze

tecniche specifiche, collaborare, anche manifestando un'autonomia propositiva, nell'adozione di misure adeguate e nella verifica sistematica dell'efficacia delle stesse tramite una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- k. effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare del Trattamento, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali;
- l. mantenere informato il Committente riguardo alle operazioni di trattamento trasmettendo un rapporto scritto sull'attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con il presente atto, con particolare riguardo, ma non esclusivamente, alle misure di sicurezza adottate, nonché riguardo a qualsiasi circostanza o criticità eventualmente riscontrata;
- m. informare il Committente, tempestivamente e non oltre le 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi violazione o rischio di violazione concernente i Dati Personali di cui il Fornitore è venuto a conoscenza nello svolgimento dei Servizi e collaborare, a proprie spese, con il Committente per attuare qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;
- n. adottare le misure di sicurezza previste dall'articolo 7 del presente atto
- o. reindirizzare verso il Titolare del Trattamento per gli obblighi di dar seguito ad eventuali domande di esercizio dei diritti delle persone interessate di cui agli articoli da 12 a 23 del Regolamento.

4.2. Con riferimento al trattamento dei Dati Personali svolti con l'ausilio di strumenti elettronici per la prestazione dei Servizi e la gestione del database per conto del Committente, nel rispetto del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 così come modificato dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 25 giugno 2009, il Responsabile del Trattamento si impegna ad attuare le seguenti misure:

- a. procedere alla designazione individuale degli amministratori di sistema o figura equivalente, previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, in grado di garantire il pieno rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- b. individuare, per ciascun amministratore di sistema designato, o figura equivalente, gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- c. conservare un elenco aggiornato degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema o figura equivalente e, su richiesta, mettere tale elenco a disposizione del Committente e/o delle autorità competenti;
- d. verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli amministratori di sistema o figure equivalenti in modo da controllarne la rispondenza alle misure

- organizzative, tecniche e di sicurezza per il trattamento dei Dati Personali previste dalle norme vigenti;
- e. adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema o figure equivalenti; le registrazioni dovranno essere conservate per un congruo periodo, comunque non inferiore ai sei mesi.

## **5. AFFIDAMENTO A TERZI**

- 5.1. Il Fornitore si impegna a prevedere nel contratto con il subfornitore garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente atto. Il Responsabile del Trattamento dichiara di avvalersi dei Subresponsabili indicati nell'Allegato A. Con la sottoscrizione del presente atto, i Subresponsabili indicati nell'Allegato A si intendono approvati dal Titolare del Trattamento. Il Fornitore dichiara che i Subresponsabili hanno capacità e competenze per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e che sono stati contrattualmente vincolati al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dal Responsabile del Trattamento nei confronti del Titolare del Trattamento. Qualora il Responsabile del Trattamento intenda sostituire i Subresponsabili indicati nell'Allegato A, dovrà informare il Titolare del Trattamento preventivamente e per iscritto, con un preavviso di 60 giorni. Resta ferma la possibilità di derogare al termine di preavviso, nel caso siano necessarie operazioni di mitigazione di un disastro imputabile al subfornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce che eventuali, nuovi, Subresponsabili presenteranno almeno le stesse caratteristiche e garanzie dei Subresponsabili indicati nell'Allegato A e saranno vincolati contrattualmente al rispetto dei medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dai Subresponsabili.

## **6. DURATA - CESSAZIONE**

- 6.1. L'efficacia del presente atto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di entrambe le Parti sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto di servizi.
- 6.2. All'atto della cessazione del Contratto di servizi il Fornitore dovrà cessare qualsiasi operazione di trattamento dei Dati Personali e restituire al Committente tutti gli eventuali Dati Personali trattati ai fini dell'esecuzione del Contratto di servizi di cui il Fornitore dovesse disporre (es. anagrafiche degli interessati, dati di contatto degli interessati) o, su richiesta del Committente, provvedere alla loro distruzione, fornendone apposita attestazione, eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione in adempimento di obblighi normativi di cui andrà data contestuale attestazione al Committente.

## **7. MISURE DI SICUREZZA**

- 7.1. Con riferimento alle operazioni di trattamento dei Dati Personali necessarie ai fini della esecuzione del Contratto di servizi, il Fornitore dichiara e garantisce di mantenere,

ogni e qualsiasi misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei Dati Personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi come previsto nel Contratto di servizi e che tali misure sono conformi anche alle misure di sicurezza necessarie e conformi ai principi di cui all'art. 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura obbligatoria di legge.

7.2. Il Fornitore si impegna a verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate.

## 8. CONTROLLI

8.1. Il Fornitore riconosce e accetta che il Committente, nell'ambito dei poteri e obbligazioni ad esso spettanti in quanto Titolare del Trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento dei Dati Personali svolte dal Fornitore, come anche le misure di sicurezza attuate da quest'ultimo per le finalità di cui al presente atto, anche mediante appositi audit da concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative.

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Trattamento accetta la nomina e, in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008, si impegna ad adempiere alla normativa pro tempore vigente in materia di protezione dei dati personali nonché di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento per mezzo del presente atto.
- 9.2. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa pro tempore vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui la documentazione contrattuale e tecnica costituisce parte integrante.

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. preso atto di quanto previsto nel presente atto di nomina e dalla normativa vigente, dichiara di accettare l'incarico di Responsabile del Trattamento.

Luogo e Data SAINT-CHRISTOPHE, 20/03/2026



Il Titolare del trattamento



---

Il Responsabile del trattamento  
Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.  
Legale Rappresentante, Giovanni Pellerano

**ALLEGATO A**

Elenco dei Subresponsabili di cui si avvale il Responsabile del Trattamento al momento della sottoscrizione dell'Autorizzazione al Trattamento

<b>DENOMINAZIONE, SEDE E DATI DI CONTATTO DEL SUBRESPONSABILE</b>	<b>ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEMANDATE AL SUBRESPONSABILE</b>	<b>LUOGO DEL TRATTAMENTO</b>
SEEWEB S.R.L.	ARCHIVIAZIONE HOSTING CLOUD IASS	MILANO FROSINONE (BACKUP)
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA	SUPPORTO UTENTI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	MILANO